

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3046 di giovedì 14 marzo 2013

### RSPP interno obbligatorio anche nelle attività commerciali?

*Il contrasto tra dottrina e giurisprudenza: industriale deve ritenersi qualsiasi azienda imprenditoriale che abbia ad oggetto la produzione di beni o servizi? Di Emilio Del Bono.*

Brescia, 14 Mar - L'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 al comma 6 prevede la obbligatorietà di un servizio di prevenzione e protezione interno e quindi di un RSPP interno "nelle aziende industriali sopra i 200 lavoratori".

Ci si è posti il problema di come si debba interpretare *la definizione di "impresa industriale"* e se tale misura numerica riferita ai lavoratori si debba applicare solo ad alcune imprese e non ad altre (agricole, commerciali, di servizi...).

*La risposta della dottrina e della giurisprudenza non appare, a un approfondimento, univoca.*

Infatti nelle definizioni classiche di economia aziendale **l'impresa industriale** è intesa come "un'azienda di produzione diretta che attua la trasformazione fisico tecnica di materie prime o semi lavorate in prodotti finiti, attraverso due tipi fondamentali di processi: la produzione in senso stretto, il montaggio o assemblaggio"

E sempre in dottrina troviamo definizioni del tipo: "per Lavorazione industriale o artigianale": si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di Servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non sia finalizzata esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio".

Tale lettura della dottrina sembra essere confortata da alcune disposizioni di legge tra le quali quelle richiamate dalla **legge n. 49 del 1989 che all'articolo 49 disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali indicando i seguenti criteri:**

- a) *settore industria*, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;
- b) *settore artigianato*, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
- d) *settore terziario*, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
- e) *credito*, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

O ancora, sembra confortare questa interpretazione la **Circolare del Ministero del Lavoro n. 89 del 27 giugno del 1996** ("con l'aggettivo industriale si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali", escludendo così "le attività dirette alla produzione di servizi (amministrative, finanziarie, turistiche, di distribuzione, commerciale, spettacolo, pulizia ecc.)").

*L'orientamento giurisprudenziale prevalente dalla metà degli anni 90 non va* tuttavia verso questa lettura univoca se si ragiona della materia della sicurezza sul lavoro, come ha annotato anche il dott. Raffaele Guariniello, Procuratore capo a Torino.

Infatti la **Cassazione penale, sez Unite nella sentenza n. 9616 del 14 settembre 1995** ha così sancito: **"Secondo le nozioni della scienza economica e quelle giuridico privatistiche (art. 2915 c.c.), le attività industriali e quelle commerciali sono dirette rispettivamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Con il termine "servizi" in economia si intendono tutte quelle utilità che non rientrano nella categoria dei beni materiali ma concorrono a soddisfare i bisogni dell'uomo". Tuttavia una azienda che produce beni o servizi "può svolgere una attività industriale o una terziaria ma è sempre una azienda industriale"**.

Vale a questo riguardo richiamare **la sentenza n. 21987 del 19 maggio 2003 della Cassazione, sez. III**: "ai sensi dell'art. 2195 comma 1 c.c., industriale deve ritenersi qualsiasi azienda imprenditoriale che abbia ad oggetto la produzione di beni o servizi". Infatti il codice civile nell'esplicitare l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese fa riferimento agli imprenditori che "esercitano una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi".

La Cassazione, richiamando l'art. 2195 del Codice civile, tende quindi a non distinguere tra impresa industriale ed impresa di servizi. Ciò sembra quindi spingere ad una lettura estensiva dell'art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, **ovvero che è obbligatorio avere un RSPP interno anche per le imprese commerciali, in quanto "industriali" in senso esteso.**

Con tutta evidenza è quindi difficile dare una indicazione netta ed esaustiva giacché entrambe le letture (dottrina e legislatore assicurativo da una parte e giurisprudenza dall'altra) sono confortate da valide argomentazioni, anche se la lettura giurisprudenziale pare assai più estensiva e in apparente contraddizione con quanto la legislazione speciale è andata producendo di altro e di oltre al codice civile.

Non risultano, inoltre a riguardo, indicazioni precise ed univoche da parte degli organi di controllo come le ASL.

Sarebbe quindi opportuno o un pronunciamento del legislatore o in subordine una interpretazione da parte della Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del lavoro, investita dal legislatore del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 6), proprio del ruolo di soggetto che può dirimere letture controverse per portare unità ed armonia nel corpo normativo.

**Emilio Del Bono**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)